

Codice A1907A

D.D. 12 dicembre 2016, n. 771

**Legge 598/94 agevolazioni per contributi in conto interessi. Accoglimento proposta di transazione formulata da Comeca - Costruzioni metalliche Caluso snc di Perono Biacchiardi Marco e Aldo Snc in liquidazione.**

Premesso che:

con nota prot. 7655 del 25/07/2011 (Avviso di revoca e invito di pagamento n° 2844/2011) Mediocredito Centrale Spa, siglabile MCC ha notificato all'impresa Comeca – Costruzioni Metalliche Caluso Snc di Perono Bacchiardi Marco e Aldo in liquidazione (da ora: Comeca), con sede legale in Caluso (TO) Corso Torino 87/A, l'avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni concesse – con delibera del Comitato Agevolazioni MCC/Regione Piemonte del 01/12/2006 - a valere sullo strumento agevolativo in oggetto e riferiti alla posizione MCC n. 26633;

nella medesima citata nota MCC:

- ha informato l'Impresa Comeca che la revoca è stata deliberata dal Comitato Agevolazioni MCC – Regione Piemonte del 13/10/2011 in quanto è stata rilevata la cessione dei beni oggetto dell'agevolazione nei cinque anni successivi alla concessione del contributo;
- ha inviato la suddetta Impresa a pagare l'importo complessivo di €69.270,12 quale somma del contributo concesso e degli interessi applicati in base alle disposizioni di cui all'art. 9 del d.lgs. 123/98;

Preso atto che:

l'Impresa Comeca snc, con atto di citazione notificato il 13/4/2012 conveniva in giudizio Mediocredito Centrale Spa s.p.a (MCC), davanti al Tribunale d'Ivrea, chiedendo l'annullamento o la disapplicazione della deliberazione del Comitato Agevolazioni MCC, s.p.a., del 13/10/2011 e del successivo Avviso di revoca e invito di pagamento n° 2844/2011;

MCC si costituiva ritualmente in giudizio, contestando le avversarie pretese ed, in particolare, chiedendo al Tribunale:

- in via preliminare: “di dichiarare... la propria incompetenza e rimettere di conseguenza gli atti al Tribunale civile di Roma o, in via subordinata, al Tribunale civile di Torino...”;
- nel merito del giudizio di rigettare integralmente le domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto... e per l'effetto, confermare la legittimità dell'atto impugnato”;

Più precisamente, COMECA snc aveva stipulato in data 20/11/2006, un contratto di mutuo con la Banca “INTESA S. PAOLO” per la somma di € 489.000, necessaria per finanziare un piano d'investimenti finalizzati all'innovazione tecnologica, usufruendo delle agevolazioni previste dalla legge 598/1994;

in conseguenza di ciò, COMECA, tramite MCC, otteneva un contributo da parte della Regione Piemonte, pari ad €59.221,66;

successivamente, la COMECA, s.n.c., venne sciolta per tensioni all'interno della compagine sociale ed il socio della COMECA, s.n.c., Sig. Marco PERONO BACCHIARDI costituì con la propria figlia, Sig. Michela PERONO BACCHIARDI, la COMECA, s.r.l., che si rese cessionaria dell'attività della precedente società. La COMECA, s.r.l., in particolare, acquisì anche i macchinari oggetto del finanziamento, mentre la cedente s'impegnò ad estinguere il mutuo con l'INTESA S. PAOLO;

INTESA S. PAOLO comunicò a MCC l'avvenuta estinzione del mutuo e l'intervenuta cessione dell'attività da parte di COMECA, s.n.c., a COMECA, s.r.l.;

MCC, in conseguenza di ciò, avviò il procedimento di revoca del finanziamento per l'asserita violazione dell'art. 14, comma 3, lett. f) delle circolari operative per la Regione Piemonte del Mediocredito Centrale, poiché COMECA, s.n.c., con l'operazione sopra richiamata avrebbe alienato i macchinari oggetto del contributo regionale prima della scadenza del quinquennio successivo all'erogazione del finanziamento in violazione della lett. f), dell'art. 14, comma 3, delle circolari Operative MCC – Piemonte, che prevede, appunto la revoca del contributo;

COMECA, s.n.c., contestava la tesi di MCC, affermando che nel caso di specie era avvenuta una cessione d'azienda da COMECA, s.n.c., a COMECA, s.r.l.; che quest'ultima Ditta possedeva i "requisiti d'ammissibilità" per il conseguimento del contributo in oggetto così come specificato dall'art. 2, comma 1, Racc. CE 2003/361 e che risultava rispettata pure l'art. 14, comma 3, delle circolari operative per la Regione Piemonte del Mediocredito Centrale, che esclude la revoca del contributo se la cessione d'azienda risulti effettuata "unitamente al complesso delle attività e delle passività relative";

COMECA, s.n.c., sosteneva, infatti, che il disposto dell'art. 14, comma 3, citato era stato rispettato, perché COMECA, s.n.c., aveva estinto anticipatamente il mutuo con INTESA SAN PAOLO e, quindi, erano venute meno le passività;

il Tribunale d'Ivrea, con sentenza n. 408/2013, del 12 dicembre 2012, accoglieva la domanda della COMECA;

MCC impugnava innanzi alla Corte d'Appello di Torino la sentenza del Tribunale d'Ivrea e la Corte d'Appello, con sentenza n° 631, del 31 marzo 2015, dichiarava l'incompetenza del Tribunale d'Ivrea a favore di quello di Torino;

COMECA, s.n.c., con atto notificato in data 27 giugno 2015, riassumeva il giudizio davanti al Tribunale di Torino, riproponendo le medesime doglianze già avanzate davanti al Tribunale d'Ivrea. MCC si costituiva ritualmente in giudizio, con comparsa del 7 gennaio 2016, ribadendo le proprie posizioni;

nelle more del giudizio, l'impresa ha più volte manifestato la volontà di giungere ad una soluzione transattiva con l'abbandono del contenzioso

da ultimo, COMECA, s.n.c., ha offerto in via transattiva il pagamento della metà del capitale revocato (pari a complessivi euro 59.221,66), per un rimborso quindi di €29.610,83, dietro rinuncia da parte della Regione della residua somma, nonché della maggiorazione gli interessi applicati a seguito della revoca e con l'integrale compensazione delle spese;

ciò posto, si ritiene meritevole d'accoglimento la proposta transattiva sopra sintetizzata per le seguenti ragioni:

in primo luogo, come anche fatto presente dal legale di MCC, occorre tenere presente che l'offerta transattiva appare vantaggiosa alla luce dell'aleatorietà del nuovo giudizio di merito pendente davanti al Tribunale di Torino, vista la già ricordata sentenza sfavorevole per il Fondo regionale emessa dal Tribunale d'Ivrea, che ha accolto nel merito le istanze di parte attrice e condannato il Gestore al pagamento delle spese di lite, oltre alle spese di soccombenza già sostenute per la fase cautelare;

la difesa opposta da COMECA, s.n.c., secondo la quale nel caso di specie sarebbe avvenuto un trasferimento d'azienda a favore di una società avente i requisiti per lucrare il finanziamento e nel rispetto del già ricordato vincolo che la cessione avvenisse congiuntamente con le passività (v. supra) appare, infatti, difficilmente superabile nel futuro giudizio, così come del resto già avvenuto davanti al Tribunale d'Ivrea: le passività di COMECA, s.n.c., come ricordato dalla stessa società, vennero estinte direttamente da COMECA, s.n.c., contestualmente alla cessione dell'azienda a COMECA, s.r.l;

appare, quindi, pienamente rispettata la ratio del citato art. 14, comma 3, delle circolari operative per la Regione Piemonte del Mediocredito Centrale che vuole, in caso di cessione di rami d'azienda, non vengano disgiunte le attività dalle passività dell'azienda che abbia ottenuto il contributo in oggetto;

Per tali ragioni, si ritiene, quindi, opportuno accettare la transazione proposta da COMECA, s.n.c., non ravvisandosi alcuna violazione sostanziale delle norme regolanti il contributo.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

visti:

- l'art. 95.2 dello Statuto;
- l'art. 17 della legge regionale 28/7/2008 n. 23;
- la legge regionale n. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte"
- le Deliberazioni della Giunta regionale n. 24-3333 del 30/01/2012, n. 2-3892 del 29/05/2012 e n. 48 – 1375 del 27/04/2015 con cui sono state assegnate parzialmente le risorse ai competenti centri di responsabilità amministrativa
- la circolare della Direzione Risorse Finanziarie Prot. 19846/DB09.00 del 19/07/2010.

IL DIRGENTE

DETERMINA

di accettare, per le motivazioni in premessa indicate, la transazione proposta da COMECA s.n.c.– Costruzioni Metalliche Caluso Snc di Perono Bacchiardi Marco e Aldo in liquidazione in merito al giudizio davanti al Tribunale di Torino proposto dalla suddetta Impresa con atto notificato in data 27 giugno 2015 e riguardante la revoca, e la conseguente restituzione, del contributo concesso dalla Regione Piemonte con delibera del Comitato Agevolazioni MCC/Regione Piemonte del 01/12/2006;

di dare atto che la transazione in oggetto prevede da parte di Comeca Snc il pagamento della metà del capitale revocato (pari a complessivi euro 59.221,66), per un rimborso quindi di €29.610,83, dietro rinuncia da parte della Regione della residua somma, nonché della maggiorazione gli interessi applicati a seguito della revoca e con l'integrale compensazione delle spese.

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

L'ufficio competente per il procedimento in oggetto è il Settore Sistema Universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione della Direzione Competitività del Sistema Regionale della Regione Piemonte, Via Pisano 6 - 10152 Torino. Il responsabile del procedimento è l'Ing. Vincenzo Zezza, Dirigente pro tempore del Settore.

E' possibile prendere visione degli atti del procedimento presso la sede sopraindicata, previa richiesta scritta.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010

Il Dirigente Regionale  
Ing. Vincenzo Zezza